

Titolo VII.

Funzioni della Forza provinciale.

§ 33. Le funzioni della Forza provinciale sono:

Fare delle marcie, giri, e pattuglie sulle strade.

Raccogliere tutte le informazioni possibili sopra gli attentati e delitti pubblici, per darne conoscenza alle Autorità competenti.

Arrestare i devastatori de' boschi, delle raccolte, i ladri in campagna, e i contrabbandieri armati, allorchè i delinquenti di questi tre delitti saranno colti sul fatto.

Sedare qualunque tumulto, arrestandone gli autori e capi.

Prestar man forte per l'esazione delle pubbliche rendite.

Arrestare e condurre sul momento dinanzi all'Autorità civile tutti quelli, che disturbassero i cittadini nell'esercizio del loro culto, del loro commercio e della loro industria.

Informare colla massima sollecitudine le Autorità competenti degli infortuni di sospetta origine, come morti repentine, scoperte di cadaveri nascosti o d'ignota persona, incendi, ecc. denunziando le tracce osservate per verificare i sospetti.

Arrestare disertori e tradurre i prigionieri o condannati.

§ 34. La Forza provinciale eseguisce inoltre e fa eseguire i mandati di Giustizia, sotto la responsabilità delle Autorità che la ricercano.